

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2637-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE MATTARELLI GINO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BREGANZE, LOMBARDI GIOVANNI, PINTUS,
PICCOLI, FERRARI GIOVANNI, ARMANI, PUCCI ERNESTO, BISANTIS

Presentata il 7 dicembre 1960

Integrazione dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali

Presentata alla Presidenza il 1° agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 2637 dei deputati Breganze ed altri tende a modificare la legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali, attraverso una bipartizione del 5° scaglione di comuni, di cui all'articolo 1 della citata legge (comuni da 30.001 a 100.000 abitanti con una indennità di carica ai sindaci di lire 70.000), prevedendo per i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, l'elevazione del limite da lire 70.000 a lire 100.000.

La II Commissione permanente della Camera, nel prendere in esame la proposta di legge di che trattasi, non ha potuto non richiamare le proprie decisioni in merito alle proposte di legge n. 733 dei deputati Arma-

roli ed altri e n. 1031 dei deputati Nanni ed altri, che pure prevedono modifiche alle attuali indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali.

Difatti, l'esame in sede referente delle due proposte di legge n. 733 e n. 1031 si concluse con decisione contraria alla loro approvazione per le ragioni contenute nella relazione che ebbi l'onore di stendere per l'Assemblea, di fronte alla quale stanno ora i due progetti di legge citati.

In particolare desidero qui richiamare le conclusioni della relazione contraria ai progetti di legge Armaroli e Nanni, presentata alla Presidenza — è bene ricordarlo — il 21 settembre 1960:

« Accanto alle considerazioni di merito fatte sopra, una modifica della legge n. 208

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a così breve distanza di tempo non si giustifica in alcun modo, tanto più che l'ordinamento recentemente attuato, ha trovato nella generalità dei casi un positivo collaudo.

A riprova di ciò si fa presente che l'esecutivo dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, ha osservato che « la legge n. 208, per la cui approvazione l'A. N. C. I. esplicò vivace e costante azione presso le competenti Autorità governative e parlamentari, deve ritenersi, conformemente a quanto in proposito stabilito in deliberati delle Assemblee e del Consiglio nazionale dell'Associazione, un discreto passo avanti nella regolazione generale della materia della indennità di carica agli amministratori locali. In considerazione di quanto sopra e del breve tempo trascorso dalla approvazione della detta legge, non ha ritenuto opportuno, per il momento, un ulteriore intervento dell'Associazione a sostegno di norme modificatrici di particolari disposizioni di essa, sia pure in senso favorevole ai comuni ed ha incaricato la presidenza di portare tale suo avviso a conoscenza dei sindaci che hanno sollecitato l'A. N. C. I. ad occuparsi nuovamente della materia.

Tenuto presente, infine, che la V Commissione bilancio - 1ª Sottocommissione - ha espresso parere contrario alle due proposte di legge, n. 733 e n. 1031, la Commissione II, a conclusione dell'esame fatto, esprime parere contrario alle proposte ».

È chiaro che una delle ragioni fondamentali, per le quali, allora, la Commissione, a maggioranza, ritenne di non aderire alle proposte di modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, fu proprio quella del troppo breve tempo trascorso dalla sua approvazione, del resto pienamente condivisa dall'esecutivo dell'A. N. C. I.

I due anni oramai trascorsi da quelle decisioni, hanno permesso, in effetti, di accertare la inadeguatezza della legge 11 marzo 1958, n. 208, per cui la Commissione, nell'esprimere parere favorevole alla proposta Breganze, ha deciso di proporre alla Assemblea la contemporanea revisione della misura delle indennità di carica per gli amministratori locali, nel senso che siano congruamente aumentate, accogliendo in tal modo anche i voti all'uopo espressi nella IV Assemblea generale dei comuni italiani, tenutasi a Venezia.

Nell'avanzare tale proposta alla Assemblea, ritengo opportuno ribadire che l'aumento dovrà stabilirsi uniformandosi al dettato costituzionale secondo il quale le cariche pubbliche debbono essere aperte a tutti i ceti sociali, che con sacrificio delle attività private si dedicano alla funzione della pubblica amministrazione, senza che le indennità assumano carattere di veri e propri stipendi che burocratizzerebbero la carica pubblica facendo perdere ad essa il carattere di servizio sociale spontaneamente prestato.

MATTARELLI GINO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il 2º comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è aggiunto il seguente:

« Il limite fissato dallo stesso n. 5 è elevato a lire 100.000 per i comuni capoluoghi di provincia che abbiano popolazione compresa tra i 65.001 e i 100.000 abitanti ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.